

Istituto di Istruzione Superiore “ E. Mattei ”

Via S. Rocco – 66054 VASTO (CH)

Tel.: 0873 69218 – Fax 0873 361455 – www.itivasto.it – chis013002@istruzione.it

Regolamento sul divieto del fumo a scuola

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- la Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- la Circolare del Ministero della Sanità 5/10/1976 n. 69;
- la Direttiva PCM 14/12/1995;
- la Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 n. 4;
- la Circolare Ministro della Salute 17/12/2004;
- l' Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
- la Circolare 2/SAN/2005 14/01/2005;
- la Circolare 3/SAN/2005 25/01/ 2005;
- la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;
- la Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- il DPCM 23/12/2003;
- la Legge finanziaria 2005;
- il CCNL scuola 2006-2009;
- il D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- il D.L. 104 art.4 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/09/2013;
- l'art. 4 del D. L: n. 104 del 12/09/2013, convertito in Legge l'8/11/2013 n. 128,

si emana il presente **Regolamento**.

Art. 2. FINALITÀ

Coerentemente con le linee generali del POF, l'I.I.S. “E. Mattei” si impegna a far sì che gli allievi **e tutto il personale** acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere, alla tutela della salute, e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile e alla legalità;

Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- **far rispettare la normativa vigente;**
- **predispone interventi educativi finalizzati promuovere la cultura della legalità;**
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi **e in tutto il personale** scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 - Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione» (Art. 3 del D. L. del 12/09/2013, n.104, convertito in Legge l'8/11/2013 n. 128),

1-bis . Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14

dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

1. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi dell'istituto (nota n. 3, art. 4 del D. L: n. 104 del 12/09/2013, convertito in Legge l'8/11/2013 n. 128).
2. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.
4. In tutti i locali dell'Istituto e nei luoghi di pertinenza della scuola sono apposti, in posizione ben visibile, i cartelli di divieto di fumo contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi degli addetti alla sorveglianza (allegato B).

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti (nell' allegato A del presente Regolamento sono elencati i responsabili):

2. controllare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
3. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola;
4. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle seguendo la procedura di cui al successivo art.4;
5. individuare l'ammenda da comminare: da euro 27,50 a euro 275,00;
6. utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati al presente Regolamento (allegato C).

L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

Il DS, il DSGA e il personale incaricato con funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita determinazione da esibire in caso di contestazione insieme a un valido documento di riconoscimento.

In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni al DS.

Art. 5 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono:

7. in caso di prima infrazione commessa dal trasgressore, ad ammonimento scritto secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato C bis), ed informazione scritta alla famiglia;
8. per infrazioni successive alla prima, alla contestazione immediata della violazione e alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato C), previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità;
9. alla consegna di una copia del verbale di accertamento al trasgressore insieme a una copia del modello F23, per semplificare le modalità di pagamento della sanzione, con la raccomandazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto, anche a mezzo fax, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
10. nel caso che il trasgressore sia minorenne, alla consegna di una copia del verbale di accertamento a chi esercita la potestà genitoriali con le stesse modalità del comma precedente.

Nel caso che il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, l'ufficio di Segreteria presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Art. 6 . SANZIONI E MULTE

Come previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo, tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo all'interno del Liceo e delle sue pertinenze esterne saranno soggetti a una sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui **importo**, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) **va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.**
- b. Chiunque violi il divieto di **utilizzo delle sigarette elettroniche** di cui all'art; 4, comma 2 del Dl. N.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore, di norma, la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- d. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni.
- e. Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – IIS Mattei - Vasto). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso gli uffici di segreteria competenti onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
- f. **I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.**
- g. **Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso a introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate dalle leggi vigenti, sarà avviata la procedura per la sospensione dall'attività didattica fino a un massimo di 15 giorni e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.**

Art.7. NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le norme con esso incompatibili.

Il presente regolamento è parte integrate del POF.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ROCCO CIAFARONE

.....

Allegati:

allegato A: elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto;

allegato B: cartello di divieto;

allegato C: verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo;

allegato C bis: verbale di ammonimento per la violazione del divieto di fumo;

allegato D: tabella riepilogativa degli importi delle sanzioni pecuniarie.

ALLEGATO A
Responsabili preposti all'applicazione del divieto

VIETATO FUMARE



Legge n. 584/1975

DPCM 14.12.1995

Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3. 2001

Art. 51 Legge n. 3/2003

Accordo Stato-Regioni del 24.7.2003

Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3.3.2003

Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute

Art. 1 comma 189 della Legge n. 311/2004

D.L. n. 81 del 9-04-2008

Art. 4 della Legge n. 128 dell'8/11/2013

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 55,00 EURO A 550,00 EURO.

LA MISURA DELLA SANZIONE E' RADDOPPIATA SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O DI BAMBINI FINO A 12 ANNI.

INCARICATI DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO SONO:

ALLEGATO C

Verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di divieto di fumo:

L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. Della Sanità n. 4 del 28.3.2001; Art. 52 comma 20 L. 448/2001; Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art.1 comma 189 L. n. 311/2004. il D.L. n. 81 del 9-04-2008; Art. 4 della Legge n. 128 dell'8/11/2013

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nel locale/ nell'area....., il sottoscritto, incaricato dell'accertamento e contestazione del divieto di fumo con provvedimento n., del

ACCERTA

che il sig....., nato a, il, residente in, via, identificato con (inserire gli estremi del documento di riconoscimento), in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali/nell'area (specificare quali) in violazione della normativa richiamata in intestazione. Pertanto, il sottoscritto

COMMINA

allo stesso un'ammenda pari ad euro Il trasgressore chiede che venga inserita a verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto, preposto all'applicazione del divieto di fumo, notifica il presente verbale al Sig. mediante consegna della copia nelle sue proprie mani.

Il verbalizzante

Il trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981, il contravventore può presentare, nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di CHIETI, autorità competente a ricevere il rapporto.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

1. con pagamento presso il Concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di CHIETI;
2. tramite delega alla propria banca al pagamento;
3. con pagamento presso gli uffici postali.

Il pagamento al concessionario o alla banca delegata ovvero agli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate, degli uffici postali) e indicando il codice tributo e il codice dell'ufficio.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'ufficio di segreteria della scuola.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di CHIETI con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

ALLEGATO C bis

Verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di divieto di fumo:

L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. Della Sanità n. 4 del 28.3.2001; Art. 52 comma 20 L. 448/2001; Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art.1 comma 189 L. n. 311/2004. il D.L. n. 81 del 9-04-2008; Art. 4 della Legge n. 128 dell'8/11/2013

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore,
nel locale/ nell'area.....,
il sottoscritto, incaricato dell'accertamento e contestazione del divieto di fumo
con provvedimento n. , del,

ACCERTA

che il sig....., nato a, il,
residente in, via,
identificato con (inserire gli estremi del documento di
riconoscimento), in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali/nell' area
.....

NOTIFICA:

Il sottoscritto, preposto all'applicazione del divieto di
fumo, notifica il presente verbale al Sig.
mediante consegna della copia nelle sue proprie mani.

Il verbalizzante

Il trasgressore

.....

.....

ALLEGATO D
Tabella riepilogativa degli importi delle sanzioni pecuniarie

I soggetti preposti all'applicazione del divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto dell'istituto si devono attenere alla seguente tabella nel comminare le sanzioni.

	Misura della sanzione	Importo della sanzione
<p>Fumare in luogo soggetto a divieto di fumo. Art.7 c. 1° L.584/1975 art.51 L.3/2003. D.L. n. 81 del 9-04-2008 Art. 4 della Legge n. 128 dell'8/11/2013</p>	<p>Da un minimo di €27,50 a un massimo di €275,00</p>	<p>La prima volta €27,50. Per i recidivi nei locali chiusi: si moltiplica la sanzione minima (€ 27,50) per il numero di volte che ha trasgredito le norme vigenti, fino a un massimo di €275,00. Per i recidivi negli spazi aperti si applica la riduzione del 50%.</p>
<p>Fumare in luogo soggetto a divieto di fumo in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o in presenza di un lattante e/o in presenza di un bambino fino a dodici anni. Art. 7 c. 1° L.584/1975 e art.51 L.3/2003. D.L. n. 81 del 9-04-2008 Art. 4 della Legge n. 128 dell'8/11/2013</p>	<p>Da un minimo di €55,00 a un massimo di €550,00</p>	<p>La prima volta €55,00. Per i recidivi nei locali chiusi: si moltiplica la sanzione minima (€ 55,00) per il numero di volte che ha trasgredito le norme vigenti, fino a un massimo di €550,00. Per i recidivi negli spazi aperti si applica la riduzione del 50%.</p>
<p>I soggetti preposti all'applicazione del divieto di fumo che non ottemperino alle norme vigenti Art. 2 c.3° e art. 7 c.2° L.584/75 e art.51 L.3/2003</p>	<p>Da un minimo di €220,00 a un massimo di € 22000,00</p>	<p>La prima volta €220,00. Per i recidivi: si moltiplica la sanzione minima (€220,00) per il numero di volte che ha trasgredito le norme vigenti, fino a un massimo di €2200,00.</p>